



Camera di Commercio
Enna



REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE



ART. 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di conciliazione previsto dalla L. 580/93 art. 2 e L.R. 29/95 art 5. Attraverso il servizio di Conciliazione la Camera di Commercio offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle tra imprese e tra imprese e consumatori.

Almeno una delle parti deve essere residente o avere sede legale o un'unità locale nella provincia di Enna.

ART. 2

ORGANISMI DELLA CONCILIAZIONE

Sono organismi della Conciliazione:

- La Commissione di Conciliazione
- L'Ufficio di Segreteria
- I Conciliatori iscritti nell'apposito elenco.

ART. 3

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

La Commissione è organo collegiale composto da tre membri nominati dalla Giunta Camerale tra i Consiglieri secondo il seguente criterio:

- N. 1 Componente con funzioni di Presidente
- N. 2 Componenti in rappresentanza di due diversi settori economici.

La Commissione dura in carica 3 anni e comunque non oltre la durata del Consiglio che l'ha espressa.

La Commissione nomina di volta in volta per il singolo procedimento il Conciliatore scegliendolo dall'apposito elenco approvato periodicamente dalla Giunta Camerale.

La scelta va effettuata tenendo conto della natura della controversia nonché dell'eventuale indicazione delle parti.

La Commissione procede alla sostituzione del Conciliatore, ove necessario.



Per le controversie di particolare complessità la Commissione, su richiesta del Conciliatore nominato, può individuare un ausiliario previo consenso scritto delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.

La funzione di componente della Commissione è incompatibile con quella di Conciliatore.

ART. 4

UFFICIO DI SEGRETERIA

L'organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito ufficio di Segreteria composta da un funzionario responsabile del servizio e da un'altra unità, nominati dal Segretario Generale.

I componenti l'Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

Il responsabile del servizio tiene i rapporti con il pubblico, assume le funzioni di Segreteria nel corso della procedura ed è responsabile della documentazione relativa ad ogni singola conciliazione. E' altresì responsabile della tenuta del Registro degli affari di conciliazione di cui all'art. 12 del Dlgs n. 222/04 nonché della conservazione per almeno 3 anni di copia degli atti dei procedimenti trattati.

In particolare il funzionario è tenuto al rilascio dell'attestazione relativa alla data di deposito della domanda, alla comunicazione della risposta o mancata risposta e, su richiesta della parte, al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto decorso del termine previsto per la conclusione del tentativo di conciliazione.

ART. 5

CONCILIATORI

La Giunta Camerale approva l'elenco dei Conciliatori previo accertamento del possesso dei requisiti professionali e di onorabilità dei richiedenti.

I Conciliatori devono avere un'adeguata esperienza e competenza nel settore specifico della controversia, nonché un'adeguata conoscenza delle tecniche conciliative acquisite anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.



Il Conciliatore, presa visione della documentazione e delle caratteristiche della controversia (natura di essa e identità delle parti), è tenuto a comunicare, se accetta, la propria accettazione impegnandosi a condurre il tentativo di conciliazione secondo il regolamento, i principi di comportamento ed il compenso previsti dalla Camera. Il Conciliatore, inserito nell'elenco, se rifiuta è tenuto a comunicare i motivi che precludono la possibilità di accettare la nomina.

Il Conciliatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Il Conciliatore deve inoltre dichiarare per iscritto la propria indipendenza, imparzialità e neutralità.

Il Conciliatore ha la possibilità di ascoltare entrambe le parti anche separatamente e l'obbligo di tenere segreto quanto appreso durante tali incontri.

Il Conciliatore non può mai svolgere, tra le stesse parti e per la stessa controversia, la funzione di arbitro né quella di difensore.

Rientra tra i suoi compiti indicare anche soluzioni creative al di fuori delle previsioni originarie delle parti.

Le parti possono richiedere alla Commissione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore individuato.

Il Conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

ART. 6

AVVIO DELLA PROCEDURA

Per avviare la procedura la parte interessata può utilizzare l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio di Segreteria oppure presentare una domanda in carta semplice che dovrà contenere:

- le generalità delle parti;
- la sintetica esposizione dei fatti;
- le ragioni del contendere;
- gli eventuali allegati;



- il valore della controversia;
- la dichiarazione di voler perseguire la soluzione bonaria;
- l'eventuale indicazione del conciliatore, concordata con l'altra parte;
- l'eventuale indicazione del numero di fax;
- l'incarico alla Commissione perché proceda alla nomina del conciliatore.

La Segreteria dovrà inviare all'altra parte, entro 3 giorni dal deposito della domanda, raccomandata a/r, fax, telegramma – od ogni altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione – copia della domanda e del modulo di accettazione.

La parte che riceve l'invito a conciliare deve far pervenire la sua accettazione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, indicando gli stessi contenuti della domanda o compilando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio di Segreteria, evidenziando soprattutto i casi di diversità di posizioni, per permettere la nomina del conciliatore e la fissazione della seduta nel più breve tempo possibile.

In caso di rifiuto espresso o di mancato ricevimento della accettazione nei 45 giorni, si considererà concluso il tentativo di conciliazione e di ciò la Segreteria darà immediata comunicazione al proponente.

E' altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

ART. 7

INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.



Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Commissione individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

ART. 8

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti di un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

Dell'esito positivo della conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere sollecitamente al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione di cui al D.M. 222/'04, il quale, su istanza di parte, lo trasmette al Presidente del Tribunale ai fini dell'omologazione.

ART. 9

RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e



sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

ART. 10

CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1. L. n. 192/'98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda.

Nel corso dell'incontro di conciliazione le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

Allegati:

- TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
- TABELLE COMPENSO DEL CONCILIATORE
- NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI



TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Le presenti tariffe sono comprensive di IVA.

Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella domanda di Conciliazione.

Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

Spese di Avvio

€ 30

Le spese di avvio sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di Conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione.

Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:

- Quando una delle parti è un consumatore;
- Quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- Quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta

SPESE DI CONCILIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000	€ 40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 100
Da € 5.001 a € 10.000	€ 200
Da € 10.001 a € 25.000	€ 300
Da € 25.001 a € 50.000	€ 500
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.000
Oltre € 2.500.001	€ 6.000

Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario la Segreteria sospende il procedimento.



TABELLE COMPENSO DEL CONCILIATORE

Valore della lite	
Fino a € 1.000	€ 60
Da € 1.001 a € 5.000	€ 120
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.200
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.400
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.800
Oltre € 2.500.001	€ 7.200



NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAAAAA italiane.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il conciliatore deve comunicare¹ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁴. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - il ruolo del conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
4. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
5. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
6. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

¹ Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

² **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame *oggettivo* (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

³ **Imparzialità** indica un'attitudine *soggettiva* del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

⁴ **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.